
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il nuovo pignoramento presso terzi e la fenomenologia dell'accertamento dell'obbligo del terzo: quando la ragion pratica è un omaggio alla speranza.

Articolo di **Simone ALECCI**

Circa un anno fa, con un provvedimento tanto eccentrico quanto opinabile nella sua impalcatura metodologica, [Trib. Palermo 13 gennaio 2014](#) declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo travisando platealmente la valenza teleologica del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Sulla stessa lunghezza d'onda, sebbene relativamente ad altra fattispecie concreta, si adagiava la ricostruzione operata da [Trib. Bologna, 6 dicembre 2013](#)¹.

¹ Entrambe le decisioni sono state pubblicate in *La nuova procedura civile*, 1-2, 2014; la prima è con [nota](#) di ALECCI.

Sono già state espresse a suo tempo forti perplessità sulla consistenza analitica dei sillogismi giudiziari sviluppati entro le coordinate di quell'orientamento, ragion per cui non pare conveniente dilungarsi. Giova invece (nell'auspicabile prospettiva di un definitivo e coerente assestamento del formante giurisprudenziale in materia) incanalare l'attenzione sul versante delle radicali metamorfosi che hanno travolto il giudizio di accertamento nel perimetro applicativo del pignoramento presso terzi, anche perché sembra proprio che le riflessioni allora maturate trovino adesso riscontro nella trama codicistica scaturita dal profluvio riformatore degli ultimi due anni.

L'interpolazione dell'art. 549 c.p.c. attuata dalla l. legge 24 dicembre 2012 n. 228 e le dirimenti (o presunte tali) novità introdotte attraverso la lenzuolata della degiurisdizionalizzazione² segnano inesorabilmente il tramonto della parabola ermeneutica inaugurata dalla famigerata sortita delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione³ che, nel suggerire un'ardita interpretazione delle coordinate codicistiche, estrapolava dalla sentenza conclusiva del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nei confronti del debitore un *duplice contenuto*: l'uno avente ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo (idoneo ad acquisire autorità di giudicato tra le parti del rapporto sostanziale); l'altro, di natura eminentemente processuale, attinente alla assoggettabilità del credito pignorato ad espropriazione forzata, come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso secondo la forma dell'accertamento incidentale.

Ed infatti, l'attribuzione della competenza al medesimo giudice dell'esecuzione per la risoluzione delle contestazioni eventualmente sorte sulla dichiarazione effettuata dal terzo, apprezzabile quanto raro esempio di ragion pratica codificatrice, non soltanto appaga le esigenze di economia e celerità processuale ormai spasmodicamente sillabate dall'intero arco giurisdizionale⁴, ma riflette anche correttamente la caratura funzionale della fase di accertamento che, in quanto inestricabilmente avvinta all'azione esecutiva, è strutturalmente insuscettibile di sortire effetti oltre lo steccato del processo esecutivo, alle ondulazioni del quale rimane del tutto estraneo il rapporto sostanziale dal quale deriva il credito pignorato.

Nondimeno, è appena il caso di osservare che anche l'atto conclusivo della parentesi cognitoria che poteva aprirsi ai sensi della previgente formulazione dell'art. 548 c.p.c. era chiaramente preordinato, alla stregua di un'autentica proiezione del pignoramento, alla determinazione del "*bene-credito*" ricadente nei gangli della procedura, utile a tutti gli effetti per integrare la fattispecie a formazione progressiva mediante una precisa identificazione del suo oggetto⁵.

² Per una precisa ricognizione della quale si rinvia, tra gli altri, a [STORANI, *Il pignoramento presso terzi nel prisma della degiurisdizionalizzazione*](#), in *La nuova procedura civile*, 6, 2014.

³ Cass. Civ., Sez. Un., 13 ottobre 2008, n. 25037, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2008, 789.

⁴ Spesso anche maldestramente, come chiosato da Cons. Stato, Ad. Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6 in materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni.

⁵ Ineludibile, sul punto, la rigorosa ricostruzione operata da ANDRIOLI, *Appunti di diritto processuale civile*, Napoli, 1963, 447, sulle suggestioni della quale prendono forma le puntualizzazioni istituzionali di SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, 1994, 724. Cfr. anche, più recentemente, SALETTI, *Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato*, in *Rivista di diritto processuale*, 1998, 1023; VACCARELLA, *Espropriazione presso*

Questa tesi vantava numerosi appigli a livello normativo, tra cui l'allestimento del meccanismo della *ficta confessio*, la possibilità riconosciuta al *debitor debitoris* di rendere la dichiarazione nel corso del giudizio di primo grado nonché l'incontrovertibile evidenza per cui l'accertamento investe il credito *così come indicato nell'atto di pignoramento*.

La condivisibile scelta di concentrare ogni questione relativa alla dichiarazione del terzo nell'ambito del processo esecutivo rispecchia pertanto un'efficace implementazione del principio costituzionale del giusto processo, disinnescando al contempo la deriva giurisprudenziale di destrutturazione della natura strumentale ed endoesecutiva dell'accertamento dell'obbligo del terzo.

La coerenza intrinseca dei canoni ermeneutici straziati dalle Sezioni Unite è definitivamente consacrata dall'attuale morfologia dell'art. 549 c.p.c., dal tenore della quale emerge nitidamente- a scanso di ulteriori futuri equivoci- che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione decide in ordine alle contestazioni sorte sulla dichiarazione del terzo produce effetti "ai fini del procedimento in corso"⁶.

Svelata la fallacità della contraria ricostruzione applicativa, è evidente che, laddove il soggetto chiamato a rendere la dichiarazione fosse una pubblica amministrazione, l'eventuale eccezione di difetto di giurisdizione sarebbe da considerarsi sonoramente inammissibile, di talché, con riferimento ai giudizi cui continua ad applicarsi la precedente disciplina, si rivelerebbe frutto di una deprecabile perseveranza declinare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo imponendo al creditore di percorrere l'impervio sentiero della *translatio iudicii*, congegno processuale negli ingrannaggi del quale, malgrado la ventata di chiarezza apportata da una puntuale decisione per cui il meccanismo traslativo non vale a legittimare l'elusione di termini stabiliti a pena di decadenza⁷, sopravvivono scivolose antinomie⁸.

Nulla, del resto, impedirebbe all'organo giurisdizionale cui è demandato l'accertamento dell'obbligo del terzo di vagliare l'effettiva consistenza del credito quando si perfeziona il pignoramento, limitandosi a rilevare- nel caso in cui, ad esempio, il provvedimento di condanna emesso dal giudice amministrativo richieda un'integrazione in punto di liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento attuabile mediante l'ormai polisemico rimedio dell'ottemperanza (art. 34, comma 4, c.p.a.)- l'inesistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, senza tuttavia che ne discenda alcuna efficacia di giudicato sul terreno del rapporto sostanziale mimeticamente congiunto al processo esecutivo.

terzi (voce), in *Novissimo Digesto Civile*, VIII, Torino, 1992.

⁶ In quest'ordine d'idee si muove ineccepibilmente Cass. Civ., Sez. Un., 18 ottobre 2002, n. 14831, in *Corriere giuridico*, 2003, 1141, che osserva come il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato sia strettamente legato all'azione esecutiva e come tale fenomenologicamente inadatto ad ospitare questioni di competenza o di giurisdizione.

⁷ Cons. Stato, 28 febbraio 2012, n. 940, in *federalismi.it*, 5, 2012.

⁸ Cfr. MONTELEONE, *Difetto di giurisdizione e prosecuzione del processo: una confusa pagina di anomalie processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 271.

Diversa, sia strutturalmente che funzionalmente, l'ipotesi di un'eccezione di difetto giurisdizione sollevata nel solco di un normale giudizio di cognizione: in questo frangente, difatti, l'esigenza di forgiare progressivamente il giudicato attraverso l'ottemperanza imporrebbe al giudice ordinario, non già intrappolato nella strumentalità endoesecutiva inadatta ad accogliere questioni di giurisdizione, di schiudere alla parte attrice lo scenario della *translatio iudicii*.

Non sembra imprudente affermare, allora, che i mirati ritocchi apportati dal legislatore al pignoramento presso terzi, al netto delle crescenti responsabilità incombenti sulla figura dell'avvocato che, tra nuovi poteri di certificazione e di assistenza, si appresta a costituire il perno di una (si spera non soltanto annunciata) rivoluzione copernicana del processo civile, si sono rivelati in grado, quasi per una curiosa eterogenesi dei fini, di arginare l'erroneità di quel corso giurisprudenziale che stava per corrompere ineluttabilmente la natura di un giudizio teso ad accertare né più né meno che l'esistenza del diritto del debitore ad ottenere dal terzo la consegna di cose o il pagamento di somme pignorate.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
